

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Febbraio 2007

□ Comunicato n. 13/2007

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6

“Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il **codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004)”

(pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007)

□ Comunicato n. 14/2007

DECRETO -LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. [**c.d. decreto legge Bersani 2**]

(pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 15/2007

DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313

“Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.”

(pubblicato sulla G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007)

(si veda approfondimento)



□ Comunicato n. 16/2007

LEGGE 6 febbraio 2007, n. 13

“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – **Legge comunitaria 2006**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2007 – Supplemento Ordinario n. 41)

□ Comunicato n. 17/2007

CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52 - CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

“Svolgimento delle «funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 **Codice della amministrazione digitale**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007)

□ Comunicato n. 18/2007

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6 – Errata corrige

“Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il **codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004)». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2007)

□ Comunicato n. 19/2007

LEGGE 23 febbraio 2007, n. 16

“Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la **responsabilità amministrativa**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 20/2007

LEGGE 26 febbraio 2007, n. 17

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante **proroga di termini** previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”.

(pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 – Supplemento Ordinario n. 48)

(si veda approfondimento)



- Comunicato n. 21/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 12 dicembre 2006

“Autorizzazione, al Ministero dell'universita' e della ricerca, ad avviare **l'assunzione di personale docente, amministrativo e tecnico**, nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”
(pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2007)

- Comunicato n. 21/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 12 dicembre 2006

“Determinazione del contributo all'Universita' di Trento, ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per gli anni 2004 e 2005.
(pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2007)

- Comunicato n. 22/2007

Legge n. 286/2006

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante **disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria**.
(pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2006 – suppl. ord. n. 223)
(si veda approfondimento)

APPROFONDIMENTI

DECRETO -LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. [c.d. **Decreto legge Bersani 2**]
(commento di Giuseppe Bredice)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 è stato pubblicato il decreto –legge n. 7/2007, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” [c.d. decreto legge Bersani 2]

Il decreto in commento, caratterizzato da una composizione assai eterogenea, contiene una pluralità di disposizioni in diversi settori.

Tra le novità di maggior interesse per le Università spicca **la modifica della legge 241/1990, in materia di procedimento amministrativo**: in dettaglio, si tratta di un ulteriore comma aggiunto all'articolo 21 quinquies, concernente l'istituto della **revoca del provvedimento amministrativo**.



Come si ricorderà, nel febbraio 2005 il legislatore era già intervenuto nella materia (Legge n. 15/2005, pubblicata sulla G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005, recante le modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di norme generali sull'azione amministrativa), con l'introduzione dell' articolo 21 quinquies, concernente **la revoca del provvedimento**.

In dettaglio, detto articolo disponeva che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, *"..il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole **può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.."***. e, in ogni caso, *".. se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione **ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo...**"*

A tal riguardo, prima della novella in commento, non si sapeva come dovesse essere determinato l'indennizzo dovuto nei casi di revoca previsti dal suindicato articolo 21 quinquies.

Tale disciplina, in sostanza, non si preoccupava di chiarire nè la natura dell'indennizzo (risarcimento danni?) nè i criteri per la determinazione dello stesso (valutazione simbolica? danno emergente? secondo equità del giudice?).

Si è discusso molto sulle ragioni che avevano indotto il legislatore ad utilizzare, nel caso di revoca, la previsione di un "indennizzo" e non di un vero e proprio "risarcimento del danno", soprattutto considerato che, secondo diverse pronunce giurisprudenziali, anche la lesione di un interesse legittimo ormai dà luogo ad un vero e proprio risarcimento del danno.

Ebbene, con la previsione in commento, il legislatore intende dirimere la questione e colmare questa lacuna, **prevedendo proprio i criteri utili per la determinazione dell'indennizzo liquidato dall'amministrazione.**

In particolare, il decreto in esame, all'articolo 12, comma 4, prevede, al riguardo, che **"Ove la revoca di un atto amministrativo a efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 del presente articolo incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con interesse pubblico».**

LEGGE 23 febbraio 2007, n. 16

"Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la **responsabilità amministrativa".**

(commento di Giuseppe Bredice)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007 è stata pubblicata la legge n. 16/2007, recante la *"Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante*



disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa".

Si tratta della conversione del decreto- legge già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, in materia di **responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici**.

Gioverà ricordare, al riguardo, che l'azione di responsabilità amministrativa per i pubblici dipendenti si prescrive in cinque anni.

Il punto controverso riguarda il momento dal quale far decorrere il termine prescrizione suindicato: in buona sostanza la questione riguarda la prescrizione dell'azione, se questa debba decorrere dalla data di attualizzazione del danno o da quella del comportamento illecito dell'agente pubblico.

Al riguardo, la norma contenuta nella legge finanziaria (comma 1343) prevedeva che " *Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: «si è verificato il fatto dannoso» sono sostituite dalle seguenti: «è stata realizzata la condotta produttiva di danno».*

In buona sostanza, per effetto della suindicata norma, i termini di prescrizione sarebbero stati calcolati, **non a partire dal momento in cui si è verificato il danno (ossia l'erogazione dei soldi da parte dell'amministrazione pubblica), ma da quando è stata realizzata la condotta produttiva del danno (es. dalla deliberazione).**

Ebbene, l'articolo 1 del decreto –legge, così come convertito con la legge in commento, prevede adesso che " ***E' abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

LEGGE 23 febbraio 2007, n. 17

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante **proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”.**

(commento di Giuseppe Bredice)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007 - suppl. ord. n. 48 - è stata pubblicata la legge n. 17/2007, recante la " *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante **proroga di termini** previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa*".

Ecco, in evidenza, alcune disposizioni di maggiore interesse.

Articolo 1, comma 1 (Personale docente e non docente universitario)

"Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, **sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007** "



In buona sostanza, la disposizione di cui trattasi si propone di **escludere dal limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 449/97, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi del personale docente e ricercatore delle università** previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 448/98 e dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro per il personale tecnico-amministrativo.

La legge in esame introduce quindi un ulteriore differimento del termine previsto originariamente dall'art. 51, comma 4, della legge 449/97 per l'anno 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 dal decreto legge n. 266/2004, art. 10 (convertito in legge n. 306/04), quindi al 31 dicembre 2006 dal decreto legge n. 273/2005, art. 8 (convertito in legge n. 51/06), **ed ora al 31 dicembre 2007.**

Articolo 6, comma 1

"All'articolo 181, comma 1, lettera a), del **codice in materia di protezione dei dati personali**, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

Come si ricorderà, anche le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adottare, entro il 31 dicembre 2006, i regolamenti previsti dall'art. 181 del Codice della Privacy sul trattamento dei dati personali.

Ebbene, il decreto in esame **differisce ora il termine suindicato al 28 febbraio 2007.**

Si tratta, dunque, di un ulteriore slittamento del termine previsto dall'art. 181 (comma 1 lett. a) per il 30 settembre 2004, poi rinviato al 31 dicembre 2005 (dal decreto legge n. 158/2004), quindi al 15 maggio 2006 (dalla legge n. 51/2006), al 31 dicembre 2006 dalla legge 228/2006 **ed ora al 28 febbraio 2007.**

DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313

“Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.”

(commento di Michela Brioschi)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 è stato pubblicato il decreto n. 313/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: *“Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80”.*

Tale provvedimento, che dà attuazione all'art. 13 bis del DL n. 35/2005, **introduce la possibilità di concedere prestiti da estinguere con cessione di quote della pensione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DPR 180/1950, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni** da parte di intermediari finanziari che soddisfano le condizioni prescritte all'art. 1 del regolamento in commento.

In merito all'efficacia della cessione, l'art. 4 co. 1 di tale provvedimento ministeriale precisa che: *“La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha*



avuto luogo la notifica". Tale precisazione ha come fine quello di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio.

Il decreto in esame, inoltre, all'art. 8 prevede la possibilità per gli enti previdenziali di stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziatori al fine di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

Legge n. 286/2006

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"

(commento di Giuseppe Bredice)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 – suppl. ord. n. 223- è stata pubblicata la legge n. 286/2006, concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante **disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria**".

Con la Rassegna normativa di novembre 2006, era stato messo in evidenza, tra gli altri, l'articolo 2, comma 9, a tenore del quale "Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di disposizioni sulla **riscossione delle imposte sul reddito**, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Articolo 48-bis. - **(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)**. – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

La novella in esame, al riguardo, precisa quindi che **le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 "sono stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.."**

* A cura di: Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.

